

## **A.C. REGGIANA 1919**

Modello di Prevenzione ai sensi dell'Art.7, Comma 5  
dello Statuto F.I.G.C.





## *INDICE*

<b>1.L'ARTICOLO 7, COMMA 5 DELLO STATUTO FEDERALE .....</b>	<b>pag.3</b>
1.1 LE AREE DI RISCHIO .....	pag.5
1.2 LEADERSHIP E IMPEGNO.....	pag.5
<b>2.L'ESIMENTE DELLA RESPONSABILITA'; L'ADOZIONE DEL MODELLO... ..</b>	<b>pag.6</b>
2.1 L'ARTICOLO 29 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.....	pag.7
<b>3. IL CODICE DI GRADIMENTO e IL REGOLAMENTO D'USO DELLO STADIO DELLA A.C REGGIANA .....</b>	<b>pag.7</b>
<b>4. I REATI IN MATERIA DI VIOLENZA NELLE COMPETIZIONI SPORTIVE: DA PARTE DEI TIFOSI DELLA A.C REGGIANA E DAI FRUITORI DELLO STADIO.....</b>	<b>pag.10</b>
<b>5. I REATI IN MATERIA DI VIOLENZA NELLE COMPETIZIONI SPORTIVE: DA PARTE DEI SOGGETTI TESSERATI E NON TESSERATI ALLA SOCIETA'.....</b>	<b>pag.11</b>
<b>6. IMPACT ASSESSMENT.....</b>	<b>pag.12</b>
6.1 VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	pag.12
<b>7.ORGANISMO DI GARANZIA.....</b>	<b>pag.12</b>
<b>8.VERIFICHE E MONITORAGGIO.....</b>	<b>pag.13</b>



## 1) L'ARTICOLO 7, COMMA 5 DELLO STATUTO FEDERALE

Il Consiglio Federale della F.I.G.C, in data 1 ottobre 2019, ha deliberato l'approvazione delle Linee Guida di cui all'Articolo 7, comma 5 dello Statuto Federale che prevede quanto segue:

“Il Consiglio federale, sentite le Leghe interessate emana le norme o le linee guida necessarie e vigila affinché le società che partecipano a campionati nazionali adottino modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto. I predetti modelli, tenuto conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui essa si colloca, devono prevedere:

- a) Misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività sportiva nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
- b) L'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico-sportivo, nonché di adeguati meccanismi di controllo;
- c) L'adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- d) La nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.

Le Linee Guida devono essere adottate da tutte le società che partecipano a campionati Nazionali, indipendentemente dalle loro dimensioni, dalla struttura giuridica e di governance, dal livello di complessità del sistema di compliance, dal fatturato, dal numero di dipendenti o dalle competizioni sportive alle quali sono iscritte.

I Modelli di Prevenzione sono volti a prevenire il compimento da parte delle società di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità. I Modelli di Prevenzione conformi ai requisiti delle presenti Linee Guida saranno “sistema di vigilanza e controllo” valutabili dal Giudice Federale ai fini della scriminante o attenuante della responsabilità ai sensi dell'articolo 7 del Codice di Giustizia Sportiva. Le presenti Linee Guida si basano su dei principi che devono essere adottati e rispettati dalla società sportiva A.C. Reggiana 1919.



La società sportiva A.C. Reggiana 1919 riconosce l'importanza dei valori etici e sociali sul lavoro e nella pratica sportiva. Di conseguenza, nello svolgimento delle proprie attività:

- Rispetta tutte le leggi e i regolamenti, anche sportivi, vigenti nei Paesi in cui tali attività vengono svolte;
- Rifiuta e ripudia ogni forma di discriminazione della persona per motivi di sesso, razza, lingua, condizione personale e/o sociale, credo religioso e/o politico;
- Favorisce un ambiente lavorativo ispirato al rispetto, alla correttezza e alla collaborazione, che agevoli il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei dipendenti e dei collaboratori in relazione sia agli obiettivi da raggiungere, sia alle modalità per perseguirli.

La società sportiva A.C. Reggiana 1919, ai sensi della legge n.91 del 1981, è una società di calcio professionistica, attualmente milita nella Lega Serie B. La società A.C. Reggiana. è una società a responsabilità limitata, dotata di personalità giuridica, la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, il quale ha delegato parte delle proprie attribuzioni ad alcuni dei suoi componenti.

La Società, ente assoggettato sia all'Ordinamento dello Stato sia all'Ordinamento Sportivo, rispetta e riconosce gli obblighi derivanti dalle Leggi Statali e dalle Leggi Sportive.

La Società accetta e riconosce i Principi comuni di Responsabilità Penale e Civile e i principi espressi dal Codice di Giustizia Sportiva.

La Società assume come principio inderogabile il rigoroso il rispetto di leggi, di regolamenti e normativa sportiva in vigore e di tutto ciò che è legato al rispetto dei diritti umani, in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile sia all'attività societaria che all'attività sportiva.

Ai sensi dell'Articolo 2 del Codice di Giustizia Sportiva, la società sportiva A.C. Reggiana 1919 applica e rispetta il Codice di Giustizia Sportiva e lo applica ai suoi dirigenti, agli atleti, ai tecnici e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale; il Codice si applica, altresì, ai soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società, alle persone comunque addette a servizi delle società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale.

Ai sensi dell'Articolo 3, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, la società sportiva A.C. Reggiana 1919 adotta il Codice in conformità a quanto disposto dalle norme dell'ordinamento statale, dallo Statuto del CONI, dai Principi di giustizia sportiva e dal Codice della giustizia sportiva adottati dal CONI, quest'ultimo di seguito denominato Codice CONI,



dallo Statuto della FIGC, di seguito denominato Statuto, nonché dalle norme della Fédération Internationale de Football Association (FIFA) e della Union of European Football Associations (UEFA).

Ai sensi dell'Articolo 62, comma 2 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C, la società sportiva A.C. Reggiana è responsabile del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di gioco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio.

Ai sensi dell'Articolo 62, comma 3 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., la società sportiva A.C. Reggiana 1919 ha l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere e che durante la gara si verificano cori, grida ed ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori nonché di far rimuovere, prima che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

### ***1.1 Aree di rischio***

Le aree più a rischio per la società sportiva A.C. Reggiana 1919 in considerazione dei seguenti fattori sono:

- A) I reati in materia di violenza nelle competizioni sportive: commessi dai tifosi della A.C. Reggiana 1919 e dai fruitori dello stadio;
- B) I reati in materia di violenza nelle competizioni sportive: commessi dai soggetti tesserati e dai collaboratori della società sportiva A.C. Reggiana.

### ***1.2 Leadership e Impegno***

*L'organo amministrativo e i soggetti apicali delle società devono impegnarsi nella prevenzione di comportamenti contrari ai principi etici di lealtà, correttezza e probità e nella attuazione dei relativi Modelli di prevenzione.*



Il Modello di Prevenzione della A.C. Reggiana 1919 prevede il compimento delle seguenti attività da parte dell'organo amministrativo e dei soggetti apicali delle società:

- A) Stanziamento di adeguate risorse organizzative ed economiche destinate alla attuazione dei Modelli di prevenzione;
- B) Nomina dell'Organismo di garanzia previsto dall'art. 7, comma 5, dello Statuto FIGC (ODV);
- C) Approvazione dell'Impact Assessment che espone la strategia di gestione dei rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi;
- D) Adozione di un Sistema Disciplinare e di misure disciplinari proporzionate nei confronti dei soggetti responsabili di violazioni rispetto a quanto previsto nei Modelli di prevenzione;
- E) Attuazione della politica di informazione e comunicazione interna ed esterna della A.C. Reggiana;
- F) Verifica dell'allineamento tra la strategia della società Reggio Audace F.C. e le previsioni del Codice Etico (ex modello 231/2001) e del Modello di prevenzione;
- G) Segnalazione di eventuali atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità nonché di violazioni del Codice Etico e del Modello di prevenzione;
- H) Promozione continua e miglioramento del Modello di prevenzione.

## 2) L'ESIMENTE DELLA RESPONSABILITA' - L'ADOZIONE DEL MODELLO

Il Codice di Giustizia Sportiva è stato adeguato alla nuova normativa, l'articolo 7 del suddetto Codice sancisce una precisa scriminante o attenuante della responsabilità oggettiva:

"Al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto".

La scriminante di cui all'articolo 7 del Codice di Giustizia Sportiva viene completata da quanto previsto dall'articolo 29 del Codice di Giustizia Sportiva, che disciplina esimenti ed attenuanti per i comportamenti dei sostenitori:

"La società non risponde dei comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28, se ricorrano congiuntamente tre delle seguenti circostanze: 29 a) la



società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo; b) la società ha concretamente cooperato con le Forze dell'ordine e le altre Autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori, ponendo in essere gli atti di prevenzione e vigilanza concordati e prescritti dalle norme di settore; c) la società ha concretamente cooperato con le Forze dell'ordine e le altre Autorità competenti per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni, anche mediante l'utilizzo a spese della società di tecnologie di video-sorveglianza; d) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione; e) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti.

La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28 è attenuata se la società prova la sussistenza di una o più circostanze di cui al comma 1".

La società A.C. Reggiana 1919 rispetta il Codice di Autoregolamentazione della Lega Pro, in particolare l'articolo 12 del suddetto Codice che prevede:

"Al fine di perseguire l'obiettivo di una corretta governance e di prevenire la commissione di reati, al momento della iscrizione al Campionato Serie C, le società dovranno aver adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n.231/2001 aggiornato alla normativa tempo per tempo vigente".

In sede di revisione del proprio modello, la Società A.C. Reggiana 1919 ha inteso adeguare le previsioni ivi contenute a quanto previsto dall'ordinamento sportivo, adoperandosi ad individuare nella cosiddetta fase di *Impact Assessment* le aree a rischio reato relative agli illeciti sportivi, recepite poi nel presente Modello, al fine di dettare a tutti i Destinatari i principi e le norme di comportamento che devono essere seguite nelle aree che potrebbero essere potenzialmente impattate dalla commissione degli illeciti sportivi previsti dal CGS.

### ***2.1 L'articolo 29 del Codice di Giustizia Sportiva***

L'art.29 del Codice di Giustizia Sportiva rubricato "**Esimenti e Attenuanti per i comportamenti**" prevede che:

La società non risponde dei comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28, se ricorrano congiuntamente tre delle seguenti circostanze:

a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione



e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;

b) la società ha concretamente cooperato con le Forze dell'ordine e le altre Autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori, ponendo in essere gli atti di prevenzione e vigilanza concordati e prescritti dalle norme di settore;

c) la società ha concretamente cooperato con le Forze dell'ordine e le altre Autorità competenti per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni, anche mediante l'utilizzo a spese della società di tecnologie di video-sorveglianza;

d) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;

e) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28 è attenuata se la società prova la sussistenza di una o più circostanze di cui al comma 1.

### 3) IL CODICE DI GRADIMENTO e IL REGOLAMENTO D'USO DELLO STADIO DELLA A.C. REGGIANA 1919

La società sportiva A.C. Reggiana 1919 ha elaborato e adottato un **Codice Etico di Comportamento del Tifoso** indirizzato a tutti gli spettatori che assisteranno alle partite che si svolgeranno presso lo stadio "CITTA' DEL TRICOLORE DI REGGIO EMILIA" e in generale a tutti i sostenitori della A.C. Reggiana che parteciperanno a qualunque titolo alle manifestazioni e/o eventi di cui la società sarà organizzatrice o partecipe.

Obiettivo della società sportiva A.C. Reggiana è legarsi a sostenitori che condividano e promuovano l'etica dello sport, così conciliando la dimensione professionistica ed economica del calcio con la sua valenza etica e sociale.

Il presente Codice delinea le aspettative generali della Società verso i tifosi auspicando che si facciano portavoce dei valori della società.

La violazione anche di una sola regola comportamentale e più in generale dei principi delineati nel presente Codice Etico potrà rappresentare un legittimo motivo di risoluzione





del rapporto contrattuale società-tifoso e, a seconda della gravità, giusta causa di esclusione del tifoso dalla partecipazione in qualità di spettatore alle partite che si terranno successivamente a quella in cui si è verificata l'infrazione.

È data pubblicità del presente Codice Etico di Comportamento del Tifoso tramite:

- 1) Affissione in tutti i punti vendita autorizzati (consultabili sul sito [www.reggianacalcio.it](http://www.reggianacalcio.it));
- 2) Affissione per estratto all'interno dello stadio "Citta del Tricolore";
- 3) Pubblicazione sul sito ufficiale della A.C. Reggiana1919;
- 4) Tramite questo link: <https://www.reggianacalcio.it/wp-content/uploads/Codice-Etico-di-Comportamento-del-Tifoso-1.pdf>

La società sportiva A.C. Reggiana ha applicato il seguente Codice Etico di Comportamento del Tifoso nella stagione 2019-20 per elidere il rischio consentito dal comportamento dei propri sostenitori; perciò ha emanato n. 3 richiami scritti ad altrettanti tifosi che hanno infranto il Codice Etico di Comportamento del Tifoso nei seguenti casi:

**1) Protocollo n. 1\2019 Codice Etico - A.C REGGIANA\ A.S. CARPI del 25.09.2019**

Risulta che nella partita del 25.09.2019 A.C. Reggiana – F.C. Carpi 1909, il tifoso presente alla partita nel settore Tribuna Sud si appropriava di un pallone di gioco proveniente dal campo e non ottemperava alla richiesta di restituzione avanzata da uno steward. L'azione è stata filmata e registrata dalle telecamere del circuito di videosorveglianza dello stadio.

Questo soggetto ha violato il Codice Etico di Comportamento del Tifoso che all'art.6 prevede come comportamento sanzionabile: Danneggiamenti a cose e persone, alla struttura, agli annessi , sottrazione di materiale della società sportiva ; con edittale sanzionatorio dal richiamo scritto alla sospensione per n.6 gare di campionato. Per questi motivi, visto il Codice Etico di comportamento per gli utenti dello Stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia adottato da questa società in data 3 settembre 2018, questa condotta risulta sanzionabile ex art. 6 del codice di Gradimento del tifoso con il presente RICHIAMO SCRITTO.

*La società sportiva A.C. Reggiana invita pertanto al tifoso che nelle prossime partite parteciperà a una competizione sportiva presso lo stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia ad avere un atteggiamento rispettoso del regolamento d'uso del codice di gradimento del tifoso e in linea con i principi e valori sociali della società sportiva A.C. Reggiana così come richiamati all'art. 3 del Codice di Comportamento per gli utenti dello stadio Città del Tricolore*



*di Reggio Emilia. Si ricorda inoltre che al terzo richiamo scritto nella medesima stagione si è costretti ad escludere il tifoso per una partita.*

## **2) Protocollo n.2\2019 Codice Etico - A.C REGGIANA \ RIMINI CALCIO del 23.10.2019**

Risulta che nella partita del 23.10.2019 A.C. Reggiana – Rimini Calcio, la tifosa presente alla partita nel settore Tribuna Ovest , seduta accanto a sua figlia ed altri ragazzi del settore giovanile, si rivolgeva verso la tifoseria ospite , presente nel settore sopra di lei, inveendo più volte platealmente e provocando la reazione degli stessi oltre a richiamare l'attenzione di molti tifosi presenti sugli spalti , inoltre dopo essere stata richiamata dallo steward reagiva anche contro quest'ultimo e proferiva frasi irrispettose. La condotta risulta particolarmente grave perché perpetrata alla presenza di molti bambini del settore giovanile nonché di sua figlia, che di tutta risposta ha iniziato a piangere per la tensione che si era creata tra lei e lo steward. L'azione è stata filmata e registrata dalle telecamere del circuito di videosorveglianza dello stadio.

La Società' *A.C. Reggiana* comunica che così facendo la tifosa ha violato il Codice di Gradimento del Tifoso nonché il Regolamento d'Uso dello stadio e più in generale tutti i valori propri della Reggio Audace F.C., e le commina la sanzione del RICHIAMO SCRITTO.

*La società sportiva A.C. Reggiana invita pertanto alla tifosa che nelle prossime partite parteciperà a una competizione sportiva presso lo stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia ad avere un atteggiamento rispettoso del regolamento d'uso del codice di gradimento del tifoso e in linea con i principi e valori sociali della società sportiva A.C. Reggiana così come richiamati all'art. 3 del Codice di Comportamento per gli utenti dello stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia.*

## **3) Protocollo n.3\2019 Codice Etico - A.C REGGIANA \ A.J. FANO 1906 del 02.02.2020**

Risulta che nella partita del 02.02.2020 A.C. Reggiana – A.J. Fano 1906, il tifoso nella fase di ingresso nel settore Tribuna Est, in cui risulta abbonato, si rifiutava di fornire il proprio documento al personale steward preposto dalla società alla verifica dell'identità dei tifosi che accedono allo stadio, l'episodio si era già verificato in una precedente occasione, l'azione è avvenuta anche alla presenza di forze dell'ordine.



Questo soggetto ha violato il Codice Etico di Comportamento del Tifoso che all'art.6 prevede come comportamento sanzionabile: Sottrazione ai controlli di sicurezza; con edittale sanzionatorio dal Richiamo Scritto alla sospensione per n.1 gara di campionato. Per questi motivi, visto il Codice Etico di comportamento per gli utenti dello Stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia adottato da questa società in data 3 settembre 2018, questa condotta risulta sanzionabile ex art. 6 del codice di Gradimento del tifoso con il presente RICHIAMO SCRITTO.

*La società sportiva A.C. Reggiana invita pertanto al tifoso che nelle prossime partite parteciperà a una competizione sportiva presso lo stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia ad avere un atteggiamento rispettoso del regolamento d'uso del codice di gradimento del tifoso e in linea con i principi e valori sociali della società sportiva A.C. Reggiana così come richiamati all'art. 3 del Codice di Comportamento per gli utenti dello stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia.*

In questo caso la società sportiva A.C. Reggiana ha voluto sottolineare come al prossimo richiamo scritto sarà costretta ad escludere il tifoso per una partita di campionato.

La società sportiva A.C. Reggiana 1919 ha elaborato e adottato il **Regolamento d'Uso dello stadio "Città del Tricolore" di Reggio Emilia.**

L'accesso e la permanenza nello *stadio* in occasione dell'evento comportano l'accettazione del presente regolamento e del codice etico di gradimento del tifoso. Il rispetto del presente Regolamento e delle normative emanate dalla FIFA, dalla UEFA, dalle Leghe Professionistiche, dal Club e dall'Autorità di Pubblica Sicurezza è condizione indispensabile per l'accesso e la permanenza dello spettatore nello stadio. L'inosservanza dello stesso comporterà l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall'impianto del contravventore e l'applicazione da parte dell'autorità di Pubblica Sicurezza delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla normativa vigente, tra cui, se ammissibile, anche l'applicazione del Divieto di Accesso ai luoghi in cui si Svolgono manifestazioni Sportive (DASPO). (ART. 1-septies D.L. 28/2003 conv. L. 88/2003).

È data pubblicità del seguente Regolamento d'Uso dello stadio tramite:

- 1) Affissione per estratto all'interno dello stadio "Citta del Tricolore";
- 2) Pubblicazione sul sito ufficiale della A.C. Reggiana1919;
- 3) Questo link : <https://www.reggianacalcio.it/wp-content/uploads/03-Regolamento-uso-Citta-del-Tricolore.pdf>



#### **4) I REATI IN MATERIA DI VIOLENZA NELLE COMPETIZIONI SPORTIVE: DA PARTE DEI TIFOSI DELLA A.C. REGGIANA E DAI FRUITORI DELLO STADIO**

Per le situazioni tipiche di reato suindicate dal Codice di Giustizia Sportiva, la società sportiva A.C. Reggiana ha strutturato un sistema di Impact Assessment, che prevede la mappatura delle aree a rischio e dei reati commessi o commettabili da parte dei tifosi e dai fruitori dello stadio.

Nella stagione sportiva 2019-2020, la società sportiva A.C. Reggiana è stata sanzionata dal Giudice Sportivo in n.1 casi, che di seguito riporteremo:

La società sportiva A.C. Reggiana 1919 ha avuto una sanzione di euro 500 a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento dei propri sostenitori durante la partita Cesena- A.C. Reggiana valida per la quattordicesima giornata di andata del girone B della Lega Pro 2019-2020. In particolare il Giudice Sportivo sanzionava la società sportiva perché propri sostenitori danneggiavano i servizi del settore dello stadio loro riservato. La società sportiva A.C. Reggiana come atteggiamento compensativo ha deciso di adottare un criterio attraverso il quale si crei un rapporto di dialogo efficace e duraturo nei confronti dei propri tifosi/sostenitori e il Supporter Liaison Officer (SLO), improntandolo sui concetti di Comunicazione e Formazione in modo tale da poter evitare la commissione di altri reati e le relative sanzioni per le prossime stagioni sportive.

Il Giudice Sportivo nell'adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti delle società sportive può deliberare di non adottare provvedimenti o ridurre la sanzione qualora ricorrono congiuntamente le circostanze con efficacia esimente specificate all'interno dell'art.29 del Codice di Giustizia Sportiva.

I rapporti della Società con le Autorità di Vigilanza e Controllo sono improntati a criteri di massima collaborazione e trasparenza. La tutela della trasparenza informativa è favorita dal rispetto delle vigenti disposizioni e delle procedure interne adottate in materia.

È fatto divieto porre qualsiasi ostacolo, di qualunque natura, all'attività delle Autorità di Vigilanza e Controllo.

#### **5) II REATI IN MATERIA DI VIOLENZA NELLE COMPETIZIONI SPORTIVE: DA PARTE DEI SOGGETTI TESSERATI E NON TESSERATI ALLA SOCIETA' SPORTIVA A.C. REGGIANA 1919**



Per le situazioni tipiche di reato suindicate dal Codice di Giustizia Sportiva, la società sportiva A.C. Reggiana ha strutturato un sistema di Impact Assessment, che prevede la mappatura delle aree a rischio e dei reati commessi o commettabili da parte dei tesserati e non tesserati della società.

Nella stagione sportiva 2019-2020, la società sportiva A.C. Reggiana è stata sanzionata dal Giudice Sportivo in n.2 casi, che di seguito riporteremo:

La società sportiva A.C. Reggiana ha avuto una sanzione di euro 1000 più un periodo di inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento di un proprio tesserato (nello specifico direttore sportivo) durante la partita L.R. Vicenza- A.C. Reggiana valida per la decima giornata di andata del girone B di Lega Pro 2019-2020. In particolare il Giudice Sportivo sanzionava la società sportiva perché il proprio tesserato al termine della gara si introduceva indebitamente negli spogliatoi avvicinando l'arbitro per rivolgergli reiterate frasi offensive.

La società sportiva A.C. Reggiana ha avuto una sanzione di inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento di un proprio tesserato (nello specifico team manager) durante la partita A.C. Reggiana - Rimini F.C. valida per l'undicesima giornata di andata del girone B di Lega Pro 2019-2020.

In particolare il Giudice Sportivo sanzionava la società sportiva perché il proprio tesserato utilizzava un comportamento irrispettoso verso l'arbitro al termine del primo tempo di gara.

La società sportiva A.C. Reggiana come atteggiamento compensativo ha avviato un programma di formazione e comunicazione per tutti i suoi tesserati e non tesserati al fine di prevenire la commissione di uno o più reati presupposto mappati all'interno dell'Impact Assessment.

## 6) IMPACT ASSESSMENT

La società ha voluto realizzare un "Impact Assessment", ovvero un processo volto alla identificazione e valutazione delle aree maggiormente esposte a rischi.

La società ha realizzato 2 tabelle, la prima per tutte le situazioni di reato commesse nei campionati professionisti 2019-20 dai tifosi e dai fruitori dello stadio delle società sportive; la seconda per tutte le situazioni di reato commesse nei campionati professionisti 2019-20 da parte dei soggetti tesserati e non dalle società sportive.

La società ha:



- Individuato le condotte discriminatorie e di violenza, oltre che tutte le altre condotte sanzionabili;
- Riportato per ciascuna condotta un esempio pratico avvenuto nella stagione sportiva 2019-20;
- Proposto e applicato un atteggiamento compensativo per evitare la futura commissione di uno dei reati sopra mappati.

È data pubblicità del seguente "Impact Assessment" tramite questo link:

[REGGIO AUDACE FC/IMPACT ASSESSMENT.docx](#)

### ***6.1 Valutazione dei rischi***

La società in base all'Impact Assessment ha voluto realizzare una tabella sulla Valutazione del rischio, la tabella presenta le valutazioni sia per le situazioni di reato compiute dai tifosi e dai fruitori dello stadio, sia per le situazioni di reato compiute dai soggetti tesserati e non dalla società.

La società ha:

- Individuato un esempio di possibile comportamento illecito;
- Calcolato la probabilità dell'evento nella stagione sportiva 2019-20;
- Calcolato l'impatto che l'evento può avere nella società sportiva A.C. Reggiana
- Proposto e applicato un atteggiamento compensativo per evitare la futura commissione del reato.

È data pubblicità della seguente Valutazione dei rischi tramite questo link:

[REGGIO AUDACE FC/Valutazione dei rischi.docx](#)

## **7) ORGANISMO DI GARANZIA**

*Le società nominano un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.*

L'articolo 7, comma 5 dello Statuto della F.I.G.C., prevede che l'Organismo di Garanzia deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; a tale organismo è affidato il



compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Prevenzione della società sportiva A.C. Reggiana.

Nell'ottica di assicurare il migliore coordinamento del Modello di Prevenzione con il Modello 231, la società sportiva A.C. Reggiana 1919 potrà decidere di nominare come Organismo di Garanzia lo stesso Organismo di Vigilanza previsto dal proprio Modello 231.

Per ciascuna attività sensibile, l'Organismo di Garanzia della società sportiva A.C. Reggiana1919 deve determinare i seguenti parametri:

- **Rischio Potenziale:** valutazione qualitativa del potenziale rischio di commissione dei reati considerati entro le attività sensibili identificate. Tale valutazione è determinata considerando alcuni parametri come la criticità delle attività o il valore economico;
- **Valutazione del Sistema di Controllo:** valutazione qualitativa rispetto all'adeguatezza dell'attuale disegno del Sistema di Controllo Interno in termini di potenziale prevenzione del rischio di commissione dei reati considerati entro le attività sensibili identificate;
- **Rischio Residuo:** valutazione qualitativa del potenziale rischio di commissione dei reati considerati entro le attività sensibili identificate, determinato razionalizzando il rischio potenziale rispetto alla valutazione del Sistema di Controllo.

## 8) VERIFICHE E MONITORAGGIO

La società sportiva A.C. Reggiana 1919 ha stabilito che i rischi che una società deve affrontare possono cambiare ed evolvere nel tempo, così come la natura e l'ampiezza delle attività aziendali; pertanto anche il sistema procedurale e i controlli necessari per mitigare tali rischi dovrebbero essere aggiornati di conseguenza. La società dovrà quindi valutare come monitorare e valutare l'efficacia del Modello di Prevenzione al fine di apportare, ove necessario, le opportune modifiche. Oltre al monitoraggio periodico, la società sportiva Reggio Audace F.C. verifica l'adeguatezza del proprio Modello di Prevenzione in risposta ad altri fattori, quali eventuali modifiche intervenute nella normativa di riferimento, nell'organizzazione della società o in altri fattori interni o esterni rilevanti per il Modello di Prevenzione.

L'Organismo di Vigilanza della società sportiva A.C. Reggiana 1919 ha il compito di svolgere verifiche periodiche.

I risultati del riesame devono comprendere le decisioni relative alle opportunità per il miglioramento continuo e le eventuali esigenze di modifica al Modello di Prevenzione. Un compendio dei risultati del riesame deve essere presentato all'organo amministrativo.



La società sportiva A.C. Reggiana conserva tutte le informazioni documentate e appropriate per dare evidenza dei metodi e dei risultati delle predette attività.

La società sportiva A.C. Reggiana 1919 migliora continuamente l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia del proprio Modello di Prevenzione. Le informazioni raccolte nell'ambito delle attività di verifica, riesame e monitoraggio sono analizzate e valutate anche al fine di identificare le opportunità di miglioramento.